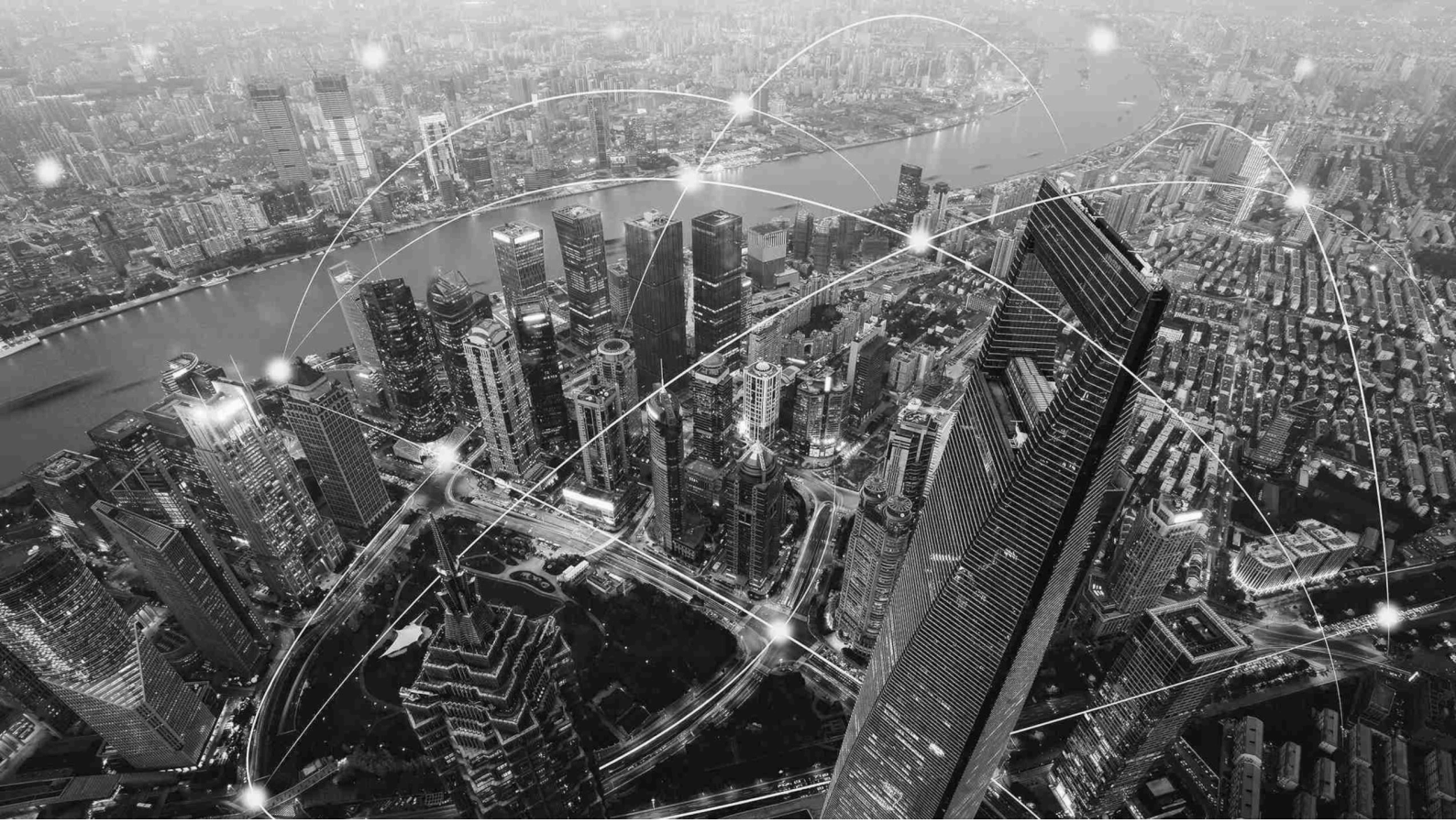


NEWSLETTER

anno 12° - newsletter 9/2025
Aggiornata al 30 settembre 2025

PRIMO PIANO

GU UE: pubblicati Regolamenti di attuazione dell'art. 18 del Regolamento MiCAR:

Pubblicati in Gazzetta Ufficiale dell'UE due Regolamenti - uno Delegato e uno di Esecuzione - che attuano l'art. 18, par. 6 e 7, del Regolamento MiCAR.

GU UE: pubblicato il Regolamento Delegato (UE) 2025/1496:

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'UE il Regolamento Delegato (UE) 2025/1496 del 12 giugno 2025, che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) posticipando al 1° gennaio 2027 l'applicazione dei requisiti patrimoniali relativi al rischio di mercato secondo le nuove norme FRTB.

Banca d'Italia: pubblicato rapporto sull'uso di strumenti innovativi per il rispetto degli obblighi AML:

La Banca d'Italia ha pubblicato un rapporto sull'uso di strumenti innovativi da parte delle banche per rispettare gli obblighi in materia di antiriciclaggio (AML) e contrasto al finanziamento del terrorismo (CFT).

Gazzetta Ufficiale: pubblicata la Legge n.132/2025:

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.223 del 25 settembre 2025 la nuova Legge italiana

sull'intelligenza artificiale (legge n.132 del 23 settembre 2025).

Sommario

PRIMO PIANO 1
1. Legislazione europea 4
1.1. Solvency II: informazioni tecniche per segnalazioni relative al periodo 30/06 - 29/09 4
1.2. GU UE: pubblicati Regolamenti di attuazione dell'art. 18 del Regolamento MiCAR 4
1.3. GU UE: pubblicato il Regolamento Delegato (UE) 2025/1496 5
1.4. EMIR: modifiche agli RTS sui collegi per le Controparti Centrali 5
2. Legislazione nazionale 7
2.1. Gazzetta Ufficiale: pubblicata la Legge n.132/2025 7
3. Decreti, regolamenti e disposizioni di vigilanza 8
3.1. Usura: i tassi soglia del terzo trimestre 2025 8
4. Orientamenti, linee guida e Q&A 9
4.1. Banca d'Italia: pubblicato rapporto sull'uso di strumenti innovativi per il rispetto degli obblighi AML 9
4.2. EBA: chiarimenti su applicazione Regolamento DORA per le filiali di banche extra-UE 9
4.3. EBA: pubblicate Q&A su Direttiva PSD 10
4.4. Banca d'Italia: chiarimenti su integrazione tra il Regolamento MiCAR e la Direttiva PSD2 10
4.5. EBA: chiarimenti su chiave API riguardante la Direttiva PSD2 11
4.6. Consob: adesione agli Orientamenti ESMA del 9 luglio 2025 12
4.7. EBA: chiarimenti su applicazione del Regolamento Delegato (UE) 2018/389 13
4.8. ESMA: modifiche al formato elettronico unico europeo (ESEF) per le relazioni finanziarie annuali 14
4.9. BCE: Linee guida su esposizioni deteriorate LSI ante 26/04/2019 14
4.10. Consob: proposta di aumento vigilanza cripto-attività 15
4.11. EBA: chiarimenti sulle modalità di pubblicazione delle attività transfrontaliere degli emittenti ART 15
4.12. ESAs: raccomandazioni sui rischi del sistema finanziario UE 16
4.13. EBA: parere su revisione del quadro normativo europeo sulla obbligazioni garantite 17
4.14. ESMA: novità sulla versione aggiornata dello schema XML per la segnalazione di derivati su merci 18
4.15. Commissione UE: avviata consultazione sulla bozza di Linee Guida di applicazione dell'art 73 dell'AI Act 18
4.16. EBA: pubblicato il Risk Dashboard per il secondo trimestre del 2025 19
4.17. Banca d'Italia: chiarimenti sull'attuazione del Regolamento DORA 19

1. Legislazione europea

1.1. Solvency II: informazioni tecniche per segnalazioni relative al periodo 30/06 - 29/09

Assicurazione

L'8 settembre 2025 è stato adottato il Regolamento di Esecuzione (UE) 2025/1794, che stabilisce le informazioni tecniche necessarie per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base, in conformità al quadro normativo Solvency II, per le segnalazioni prudenziali relative al periodo 30 giugno - 29 settembre 2025.

Il Regolamento mira ad assicurare uniformità nei calcoli effettuati dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, definendo i tassi di interesse privi di rischio e gli spread fondamentali necessari per calcolare l'aggiustamento di congruità e l'aggiustamento per la volatilità.

Le informazioni tecniche si basano sui dati di mercato aggiornati a fine giugno 2025, forniti da EIOPA alla Commissione e pubblicati il 4 luglio 2025, come previsto dall'art. 77-sexies, paragrafo 1 della Direttiva Solvency II.

Il Regolamento entra in vigore a partire dalla prima data di riferimento per le segnalazioni a cui si applica.

Per consultare il Regolamento UE 2025/1794, cliccare qui.

1.2. GU UE: pubblicati Regolamenti di attuazione dell'art. 18 del Regolamento MiCAR

Operatore Crypto

Il 15 settembre 2025 sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea due Regolamenti - uno Delegato e uno di Esecuzione - che attuano l'art. 18, par. 6 e 7, del Regolamento MiCAR. Questi atti stabiliscono le norme tecniche per definire le informazioni che devono essere incluse nella domanda di autorizzazione per offrire al pubblico cripto-attività, in particolare token collegati ad attività (ART), o per chiedere l'ammissione alla negoziazione, oltre ai formati, modelli e procedure standard da utilizzare.

Il Regolamento Delegato (UE) 2025/1125 integra il MiCAR specificando i contenuti obbligatori della domanda, mentre il Regolamento di Esecuzione (UE) 2025/1126 definisce i modelli e le modalità operative da seguire.

Le informazioni richieste nella domanda dovranno essere complete, dettagliate e aggiornate, al fine di permettere alle autorità competenti di verificare che i soggetti proponenti rispettino i requisiti previsti dal titolo III del MiCAR. È fondamentale che l'ente fornisca dati veritieri, precisi e affidabili e che comunichi prontamente eventuali modifiche rilevanti. La domanda dovrà includere elementi chiave come l'identità dell'emittente, l'idoneità e l'onorabilità dei suoi amministratori e azionisti, una descrizione dettagliata del programma operativo, una valutazione dei rischi - in particolare legati al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo - e una documentazione sul sistema di controllo interno e sulla gestione dei rischi informatici in linea con il Regolamento DORA.

Dovranno essere fornite anche informazioni chiare sulla gestione delle riserve di attività collegate ai token, e sulla reputazione, le competenze e l'impegno degli amministratori e dei soci, inclusa la verifica dell'assenza di precedenti penali rilevanti e dell'origine legittima dei fondi impiegati. Gli emittenti dovranno presentare la domanda utilizzando i moduli standard indicati negli allegati I e II del Regolamento di Esecuzione.

Per consultare il Regolamento Delegato (UE) 2025/1125, cliccare qui.

Per consultare il Regolamento di Esecuzione (UE) 2025/1126, cliccare qui.

1.3. GU UE: pubblicato il Regolamento Delegato (UE) 2025/1496

Banca, SIM

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il Regolamento Delegato (UE) 2025/1496 del 12 giugno 2025, che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) posticipando al 1° gennaio 2027 l'applicazione dei requisiti patrimoniali relativi al rischio di mercato secondo le nuove norme FRTB.

Le norme FRTB, introdotte con il Regolamento (UE) 2024/1623 (CRR3), rendono vincolanti le disposizioni relative al portafoglio di negoziazione ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali. Il loro obiettivo principale è assicurare una maggiore coerenza a livello globale nella regolamentazione del rischio di mercato, così da garantire condizioni di concorrenza eque tra le banche internazionali.

Tuttavia, un monitoraggio svolto negli ultimi due anni ha mostrato che diverse giurisdizioni aderenti al Comitato di Basilea (CBVB) hanno accumulato ritardi significativi nell'attuazione delle norme FRTB. Questi ritardi rischiano di compromettere la parità di condizioni tra gli operatori internazionali.

Per fronteggiare questa situazione, la Commissione europea aveva già deciso, nel luglio 2024, di posticipare di un anno, al 1° gennaio 2026, l'applicazione delle nuove regole.

Tuttavia, nei mesi più recenti, è emerso che persistono incertezze e ulteriori ritardi nell'adozione delle norme da parte di alcune giurisdizioni chiave, soprattutto quelle in cui operano numerose banche internazionali. Per questo motivo, la Commissione ha ritenuto opportuno rinviare ulteriormente di un anno, cioè fino al 1° gennaio 2027, l'entrata in vigore dell'obbligo di applicare le norme FRTB ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di mercato. Fino alla nuova data di applicazione, le banche dell'Unione dovranno:

- continuare ad applicare il precedente quadro normativo sul rischio di mercato, ossia quello vigente prima delle modifiche introdotte dal CRR3;
- proseguire con la segnalazione dei requisiti di fondi propri calcolati secondo i metodi pre-FRTB;
- continuare a trasmettere le informazioni previste dell'art.430 ter del CRR, nella versione in vigore all'8 luglio 2024.

In sostanza, le nuove metodologie FRTB restano in vigore solo ai fini informativi o preparatori, ma non ancora obbligatorie per il calcolo ufficiale dei requisiti patrimoniali.

Per consultare il Regolamento (UE) 2025/1496, cliccare qui.

1.4. EMIR: modifiche agli RTS sui collegi per le Controparti Centrali

CCP

Il 15 settembre 2025 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il Regolamento Delegato (UE) 2025/1493, che introduce importanti modifiche agli RTS dell'EMIR riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei collegi delle controparti centrali (CCP). Questo nuovo Regolamento aggiorna il Regolamento Delegato (UE) n. 876/2013, che a sua volta integra il quadro previsto dal Regolamento EMIR (n. 648/2012), ovvero la normativa

europea che disciplina il funzionamento delle controparti centrali nei mercati finanziari, con l'obiettivo di rafforzare la stabilità e la trasparenza del sistema.

La modifica principale riguarda l'introduzione, da parte del Regolamento (UE) 2024/2987, di una nuova figura all'interno dei collegi: il copresidente. Questa figura affianca l'autorità competente della CCP nella presidenza del collegio ed è scelta tra i membri indipendenti del comitato di vigilanza della stessa controparte centrale. L'inserimento di un copresidente mira a garantire maggiore indipendenza, equilibrio e trasparenza nella supervisione. Le nuove disposizioni entreranno in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione ufficiale e saranno immediatamente vincolati e applicabili in tutti gli Stati membri dell'UE, senza bisogno di ulteriori recepimenti nazionali.

Per consultare il Regolamento Delegato (UE) 2025/1493, cliccare qui.

2. Legislazione nazionale

2.1. Gazzetta Ufficiale: pubblicata la Legge n.132/2025

Tutti gli operatori

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.223 del 25 settembre 2025 la nuova Legge italiana sull'intelligenza artificiale (legge n.132 del 23 settembre 2025).

Questa normativa composta da 28 articoli, ha l'obiettivo di creare un quadro giuridico nazionale per guidare lo sviluppo e l'utilizzo dell'IA in modo sicuro, etico e adatto alle specificità italiane. Mira a ridurre i rischi e allo stesso tempo valorizzare le opportunità offerte da queste tecnologie.

Tra i punti principali della Legge ci sono:

- l'introduzione di regole per la ricerca, la sperimentazione e l'adozione di sistemi di intelligenza artificiale;
- la promozione di un uso trasparente, responsabile e centrato sull'uomo;
- il controllo degli effetti economici, sociali e sui diritti fondamentali derivanti dall'uso dell'IA.

Questa Legge si allinea al Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale (AI Act-Regolamento UE 2024/1689) e ne adotta i principi, adattandoli al contesto nazionale.

La normativa entrerà in vigore il 10 ottobre 2025.

Per consultare la nuova legge, cliccare qui.

3. Decreti, regolamenti e disposizioni di vigilanza

3.1. Usura: i tassi soglia del terzo trimestre 2025

Tutti gli operatori

Il Ministro dell'Economia e della Finanza ha pubblicato due nuovi Decreti (prot. 42681 del 25 settembre 2025 e prot. 42269 del 23 settembre 2025) che aggiornano i tassi soglia per il trimestre luglio-settembre 2025, in base alla normativa antiusura. I tassi soglia rappresentano i limiti oltre i quali gli interessi applicati su prestiti e finanziamenti vengono considerati usurari, come previsto dall'art. 644 del Codice Penale e della Legge 108/1996.

I Decreti specificano, da un lato, le tipologie di operazioni finanziarie interessate (come mutui, prestiti personali, aperture di credito, leasing, factoring, credito revolving, ecc.) e, dall'altro, riportano nella tabella allegata al Decreto (Allegato A) i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) rilevanti per ciascuna categoria. Questi valori sono stati calcolati sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Banca d'Italia, che ha raccolto i dati dai principali istituti di credito e intermediari finanziari riferiti al periodo 1° luglio-30 settembre 2025.

I nuovi tassi entreranno in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e rappresentano un parametro essenziale per la verifica della legalità dei costi applicati nelle operazioni di credito.

Per consultare il Decreto prot. 42681 del 25 settembre 2025, cliccare qui.

Per consultare il Decreto prot. 42269 del 23 settembre 2025, cliccare qui.

4. Orientamenti, linee guida e Q&A

4.1. Banca d'Italia: pubblicato rapporto sull'uso di strumenti innovativi per il rispetto degli obblighi AML

Tutti gli operatori

La Banca d'Italia ha pubblicato un rapporto sull'uso di strumenti innovativi da parte delle banche per rispettare gli obblighi in materia di antiriciclaggio (AML) e contrasto al finanziamento del terrorismo (CFT). L'analisi ha preso in esame banche attive nel periodo 2022-2024, che si sono distinte per l'uso di tecnologie avanzate in questi ambiti.

Le difficoltà che gli intermediari finanziari devono affrontare sono legate all'enorme quantità di transazioni da monitorare, l'interazione con i clienti sempre più "a distanza", e al crimine organizzato, sempre più globale e tecnologicamente avanzato.

L'uso di strumenti digitali, automazione, big date e advanced analytics permette alle banche di:

- velocizzare l'identificazione e accettazione dei clienti;
- ridurre le attività manuali nella verifica dell'identità;
- migliorare la qualità e l'accuratezza dei dati raccolti;
- avere più informazioni per monitorare le operazioni dei clienti;
- aggiornare costantemente il profilo di rischio di ciascun cliente.

Tuttavia, l'innovazione porta con sé anche nuovi rischi, tra cui:

- rischi informatici e operativi; frodi;
- problemi legati all'esternalizzazione di servizi;
- rischi di non conformità alle regole AML/CFT, con potenziali danni reputazionali.

Secondo la Banca d'Italia, i benefici delle tecnologie si realizzano appieno solo se sono parte di una strategia digitale complessiva, che tenga conto dell'impatto su processi e risorse; se vengono previsti controlli continui sul funzionamento delle soluzioni adottate e se ci sono competenze specialistiche in grado di gestire e controllare queste tecnologie.

Per consultare il rapporto, cliccare qui.

4.2. EBA: chiarimenti su applicazione Regolamento DORA per le filiali di banche extra-UE

Filiale di Banca estera

L'EBA, nella risposta alla Q&A n. 7098/2025, ha chiarito se una Banca madre UE con filiali sia nell'Unione Europea che fuori debba includere anche le filiali extra-UE nel registro delle informazioni sugli accordi contrattuali con fornitori ICT, previsto dall'art. 28(3) del Regolamento DORA.

Il dubbio: la questione riguarda se l'obbligo di tenuta del registro valga solo per le filiali nell'UE, soggette a DORA, oppure anche a quelle fuori dall'UE, che non rientrano nel campo di applicazione diretto del regolamento.

Le difficoltà: includere anche le filiali extra-UE comporterebbe maggiori oneri amministrativi e complicazioni dovute a regimi normativi differenti, visto che i fornitori ICT in paesi terzi non

devono rispettare DORA.

L'EBA richiama quanto già specificato nelle FAQ relative all'ITS sui registri delle informazioni (Regolamento di Esecuzione UE 2024/2956): il registro, redatto su base subconsolidata e consolidata, deve includere tutte le entità finanziarie e le loro filiali comprese nell'ambito di consolidamento contabile, indipendentemente dalla loro localizzazione geografica. Questo approccio è coerente con la Direttiva 2013/34/UE (sui bilanci consolidati) e con la legislazione settoriale dell'Unione.

Per consultare il Regolamento DORA, cliccare qui.

Per consultare il Regolamento di Esecuzione UE 2024/2956, cliccare qui.

Per consultare la Direttiva 2013/34/UE, cliccare qui.

4.3. EBA: pubblicate Q&A su Direttiva PSD

Banca, IMEL, IP

L'Autorità Bancaria Europea (EBA) ha fornito chiarimenti nella risposta alla Q&A n.7261/2024 riguardante la Direttiva PSD, in particolare sul tema dell'accesso alle informazioni sui pagamenti da parte dei prestatori di servizi di disposizione di ordini di pagamento (PISP).

La domanda riguardava se gli ASPSP (cioè le banche o altri gestori di conti) potessero richiedere ai PISP un requisito aggiuntivo oltre a quanto già previsto dalla normativa per permettere loro l'accesso ai dettagli sull'esecuzione di un pagamento.

Secondo l'art. 66 della PSD2, quando un PISP invia un ordine di pagamento, l'ASPSP è obbligato a fornire immediatamente tutte le informazioni necessarie sia sull'avvio che sull'esecuzione dell'operazione.

Le RTS (norme tecniche di regolamentazione), previste dal Regolamento Delegato (UE) 2018/389, stabiliscono che il PISP, deve includere un identificativo univoco dell'operazione (art. 35), e che gli ASPSP devono consentire l'accesso a tutte le informazioni rilevanti per l'esecuzione dell'ordine (art. 36). Alcuni ASPSP, in modo non conforme alle pratiche comuni del settore, hanno imposto ulteriori condizioni di accesso, con l'obbligo per i PISP di usare un "user token" (un codice identificativo dell'utente).

L'EBA ha chiarito che questa pratica non è conforme allo spirito della PSD2, perché viola l'uniformità richiesta dalla normativa europea, genera disallineamenti tra i vari ASPSP e rende difficile per i PISP rispettare i propri obblighi normativi. L'EBA ha però precisato che, se un ASPSP decide volontariamente di fornire informazioni aggiuntive rispetto a quelle previste per la Legge, può anche stabilire condizioni tecniche o di sicurezza (con l'uso di token).

Tuttavia, questi requisiti non devono in alcun modo limitare o ostacolare l'accesso alle informazioni che, per legge, devono essere sempre messe a disposizione dei PISP secondo quanto previsto dalla PSD2.

Per consultare il Regolamento Delegato (UE) 2018/389, cliccare qui.

4.4. Banca d'Italia: chiarimenti su integrazione tra il Regolamento MiCAR e la Direttiva PSD2

CASP, Operatore Crypto

La Banca d'Italia ha pubblicato una comunicazione per aiutare gli operatori del settore finanziario ad adeguarsi alle indicazioni dell'EBA, che ha espresso un parere sull'interazione tra il regolamento MiCAR (Regolamento UE 2023/1114 sulle cripto-attività) e la Direttiva PSD2 (Direttiva UE 2015/2366 sui servizi di pagamento).

Il parere dell'EBA, datato 10 giugno, riguarda i CASP (Crypto-Asset Service Providers), cioè i fornitori di servizi legati alle cripto-attività, che operano con token di moneta elettronica (EMT). Gli EMT sono considerati: cripto-attività secondo il MiCAR, e fondi elettronici secondo la PSD2.

Questa doppia natura fa si che alcuni servizi legati agli EMT rientrino sia nel MiCAR che nella PSD2, creando la necessità per i CASP di ottenere autorizzazioni da entrambe le normative.

L'EBA ha specificato che il trasferimento di EMT per conto dei clienti, e la custodia/amministrazione di EMT tramite wallet che permettono operazioni con terze parti, sono da considerarsi servizi di pagamento, e quindi soggetti alla normativa PSD2. Invece, l'intermediazione nell'acquisto di cripto-attività pagate con EMT non è attualmente classificata con servizio di pagamento.

Dal 2 marzo 2026, i CASP che vogliono offrire questi servizi dovranno (i) essere autorizzati anche come prestatori di servizi di pagamento (PSP) secondo la PSD2, oppure (ii) collaborare con un PSP già autorizzato.

Gli operatori che vogliono ottenere l'autorizzazione come CASP e come PSP devono presentare due richieste distinte. Chi già opera in regime transitorio (previsto dal MiCAR) dovrà presentare domande entro il 30 dicembre 2025 e ottenere l'autorizzazione entro il 1° marzo 2026. In assenza di autorizzazione o collaborazione con un PSP, dovranno sospendere le attività legate agli EMT. La comunicazione è accompagnata da linee guida dettagliate, che trattano aspetti come:

- la procedura per richiedere l'autorizzazione;
- le misure di protezione dei clienti;
- l'autenticazione forte del cliente (SCA);
- la segnalazione delle frodi;
- l'open banking.

Per consultare la comunicazione della Banca d'Italia, cliccare qui.

Per consultare il parere dell'EBA, cliccare qui.

4.5. EBA: chiarimenti su chiave API riguardante la Direttiva PSD2

Banca, IMEL, IP

Con la risposta n.7286/2024, l'EBA ha chiarito se una chiave API possa essere considerata un elemento di conoscenza valido nell'ambito della Strong Customer Authentication (SCA), come previsto dalla Direttiva PSD2.

Secondo la normativa europea, la SCA richiede l'uso di almeno due fattori tra tre:

- conoscenza (qualcosa che solo l'utente conosce);
- possesso (qualcosa che solo l'utente possiede);
- inerenza (qualcosa che l'utente è).

I fattori devono essere indipendenti e protetti contro accessi non autorizzati.

Un ente finanziario ha adottato una combinazione dei fattori possesso e conoscenza per la SCA: per il possesso, il cliente genera una coppia di chiavi e memorizza la chiave privata in un HSM (Hardware Security Module); per la conoscenza, l'utente accede al portale con ID e OTP per ottenere una chiave API, che è visibile solo per un istante e poi non più recuperabile.

La chiave API va conservata in modo sicuro dal cliente (es. file, database o HSM), mentre l'ente trattiene solo un hash della chiave per verificarne l'uso.

L'EBA conferma che una chiave API può essere considerata un elemento di conoscenza, ma solo se: sono adottate misure per evitare la divulgazione non autorizzata (art.6), i fattori di autenticazione sono indipendenti (art.9), l'associazione tra utente, credenziali e dispositivo avviene tramite una SCA valida e completa (art.24, par.2, lett. b).

Nel caso specifico, l'EBA segnala che:

- l'ID utente non è un valido elemento di conoscenza;
- l'uso di un solo fattore SCA (OTP) per creare la chiave API non sodisfa i requisiti dell'art.24;
- non è chiaro se siano rispettate le condizioni di sicurezza e indipendenza previste dal Regolamento Delegato.

La chiave API può essere un valido elemento di conoscenza nella SCA, ma ciò dipende dal modo in cui è implementata e dalla conformità a tutti i requisiti normativi.

Per consultare la risposta n. 7286/2024, cliccare qui.

4.6. Consob: adesione agli Orientamenti ESMA del 9 luglio 2025

Operatore Crypto

Il 4 settembre 2025, Consob ha annunciato la propria adesione agli Orientamenti ESMA (pubblicato il 9 luglio 2025) riguardanti le prassi di vigilanza per prevenire e individuare gli abusi di mercato legati alle cripto-attività, in conformità al Regolamento MiCAR.

Questi Orientamenti, previsti dall'art.92, paragrafo 3 del MiCAR mirano a:

- uniformare e rendere coerente la vigilanza tra le diverse autorità competenti in Europa;
- garantire un'applicazione armonizzata delle normative sul contrasto agli abusi di mercato nel settore delle cripto-attività.

In particolare, gli Orientamenti:

- definiscono i principi generali per un controllo efficace basato sul rischio e sulle proporzionalità;
- promuovono una cultura di vigilanza condivisa, favorendo il dialogo tra autorità e settore delle cripto;
- offrono flessibilità alle autorità nazionali, tenendo conto delle differenze tra i mercati e del grado di sviluppo della sorveglianza nel settore cripto.

Per consultare l'avviso del 4 settembre 2025, cliccare qui.

4.7. EBA: chiarimenti su applicazione del Regolamento Delegato (UE) 2018/389

Banca, IMEL, IP

L'EBA con la risposta Q&A n. 7265/2024, ha chiarito se la gestione differenziata dei diritti di accesso ai conti aziendali, da parte degli utenti autorizzati, possa costituire un "ostacolo" alla fornitura dei servizi da parte dei *Third Party Provider* ("TPP"), ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2018/389 sulla PSD2.

Le grandi imprese affrontano rischi operativi più complessi rispetto ai privati e alle PMI per vari motivi:

- alto volume di pagamenti e dati sensibili trattati;
- molti utenti con diversi livelli di autorizzazione;
- molteplici strumenti e canali di pagamento;
- conti in diverse valute e banche, spesso in diversi Paesi;
- presenza di strutture complesse per la gestione della liquidità.

Per mitigare questi rischi le aziende, definiscono policy interne di controllo, delegano ruoli e autorizzazioni tramite matrici dettagliate condivise con le banche e impongono limiti, condizioni e autorizzazioni diversificate per utenti, canali, importi e strumenti di pagamento.

Con l'Open Banking, le aziende hanno ora un nuovo canale per accedere ai conti tramite TPP. Per gestire questo, possono:

- diversificare le autorizzazioni per canale;
- specificare quali utenti possono accedere ai conti via TPP e con quali limiti;
- evitare duplicazioni inutili delle matrici di delega, applicando criteri coerenti tra i vari canali.

Secondo EBA, è legittimo che un'impresa stabilisca, nel contratto con la banca, chi può accedere a quali conti e attraverso quali canali, compresi i TPP. Non costituisce un "ostacolo" vietato dalla PSD2 o dal Regolamento Delegato se le restrizioni derivano da istruzioni del titolare del conto (persona giuridica) e se le condizioni sono parte del contratto tra l'azienda e la banca. Tuttavia, le banche non possono imporre controlli aggiuntivi se l'utente accede tramite un TPP, rispetto all'accesso diretto, a meno che non ci siano motivi oggettivi.

Norme richiamate:

- PSD2- art. 66 e 67: tutela del diritto degli utenti ad accedere ai servizi tramite TPP, senza discriminazioni;
- Regolamento (UE) 2018/389- art.32: vietati ostacoli tecnici o procedurali alla fornitura dei servizi da parte dei TPP;
- parere EBA EBA/OP/2020/10- par. 46: legittima la gestione differenziata degli accessi da parte delle aziende, se definita contrattualmente.

Le imprese possono differenziare i diritti di accesso ai conti aziendali tra i vari utenti e canali, inclusi i TPP, purché tale configurazione sia parte del contratto tra impresa e banca, e sia definita dall'impresa stessa, e non imposta unilateralmente dalla banca. In questi casi, non si configura alcun "ostacolo" ai sensi della normativa PSD2.

Per consultare la risposta dell'EBA, cliccare qui.

4.8. ESMA: modifiche al formato elettronico unico europeo (ESEF) per le relazioni finanziarie annuali

Tutti gli operatori

L'ESMA ha annunciato una modifica alla norma tecnica di regolamentazione (RTS) relativa al formato elettronico unico europeo (ESEF) per le relazioni finanziarie annuali. L'aggiornamento ha lo scopo di integrare la tassonomia IFRS 2025, che comprende le novità introdotte con i nuovi standard contabili IFRS 18 e IFRS 19.

L'IFRS 18, che sostituirà lo IAS 1 (Presentazione del bilancio), sarà obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2027, con possibilità di adozione anticipata. Per facilitare la transazione, ESMA propone di includere sia la tassonomia attuale dello IAS 1 sia quella nuova dell'IFRS 18, permettendo cosi agli emittenti di familiarizzare con il nuovo standard prima della sua entrata in vigore.

Parallelamente, viene inclusa anche la tassonomia relativa all'IFRS 19, che riguarda le controllate non quotate. Sebbene l'impatto di questo nuovo standard sulle società quotate sia limitato, la sua introduzione rappresenta un passo in avanti nella digitalizzazione e trasparenza della rendicontazione finanziaria a livello europeo.

La tassonomia IFRS 2025 diventerà obbligatoria per le relazioni annuali riferite a esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2026. Tuttavia, sarà possibile applicarla volontariamente già nel 2025, se le RTS saranno adottate in tempo.

Infine, ESMA precisa che gli elementi relativi a IFRS 18 e IFRS 19 potranno essere effettivamente utilizzati solo dopo la loro formale approvazione a livello UE.

Per consultare l'annuncio dell'ESMA, cliccare qui.

4.9. BCE: Linee guida su esposizioni deteriorate LSI ante 26/04/2019

Banca

La Banca Centrale europea ha avviato una consultazione pubblica su una bozza di Linee Guida volte a introdurre un approccio di vigilanza armonizzato per la gestione delle esposizioni deteriorate (NPE) da parte degli enti creditizi meno significativi (LSI).

Nonostante negli ultimi dieci anni i livelli di NPE siano diminuiti, grazie anche all'attività di vigilanza sugli enti significativi, alcune banche minori continuano a mostrare difficoltà nel gestire crediti deteriorati di vecchia data, che restano nei bilanci più a lungo e con tassi di copertura inferiori rispetto agli istituti maggiori. Questi crediti rappresentano un potenziale rischio di perdite future e limitano la capacità di concessione di nuovi finanziamenti.

La bozza si rivolge alle autorità nazionali competenti, che vigilano direttamente sugli LSI, e mira a garantire una gestione prudente del rischio e una coerenza nei criteri di vigilanza, lasciando comunque spazio alla discrezionalità delle autorità nel quadro del Secondo Pilastro. Le Linee Guida fissano aspettative specifiche per le NPE originatesi prima del 26 aprile 2019, che non sono soggette ai requisiti di deduzione previsti dal Regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR) per le esposizioni deteriorate successive a tale data. Questo approccio si basa sull'esperienza maturata con gli enti significativi a partire dal 2018, ma è adattato alle caratteristiche degli LSI. Le autorità potranno selezionare annualmente gli enti cui applicare le Linee Guida sulla base di criteri di rischio e di contesto, adottando un'impostazione flessibile e calibrata sul singolo caso. E' previsto un periodo di introduzione graduale tra il 31 dicembre

2025 e il 31 dicembre 2028, per agevolare la transazione. La consultazione sulla bozza resterà disponibile fino al 27 ottobre 2025.

Per consultare la bozza sulle Linee Guida, cliccare qui.

4.10. Consob: proposta di aumento vigilanza cripto-attività

Operatore Crypto

Consob, congiuntamente alle autorità di vigilanza francese (AMF) e austriaca (FMA), ha avanzato una serie di proposte per rafforzare la supervisione del mercato delle cripto-attività in Europa. L'obiettivo è garantire una vigilanza più efficace, migliorare la tutela degli investitori e potenziare la competitività degli operatori europei.

Le autorità evidenziano che, nonostante l'entrata in vigore del Regolamento MiCAR, la sua applicazione risulta ancora frammentata e insufficiente a coprire i rischi specifici del settore. Per tale motivo auspicano una maggiore coerenza nell'attuazione delle regole, ispirandosi agli standard già in vigore per i prodotti finanziari tradizionali.

In particolare, suggeriscono che ESMA assuma la vigilanza diretta sui principali fornitori di servizi cripto, superando l'attuale meccanismo di semplice segnalazione da parte delle autorità nazionali, sul modello del Meccanismo di Vigilanza Unico o della supervisione EBA per le stablecoin di rilievo.

Propongono, inoltre, una stretta sulle attività delle piattaforme globali che operano al di fuori dell'UE ma servono investitori europei, imponendo requisiti di equivalenza normativa e vigilanza anche per le funzioni delegate a soggetti extra-UE.

Le autorità sottolineano altresì l'importanza di audit indipendenti sulla cybersicurezza prima e durante l'attività dei fornitori di servizi cripto, per garantire protezione degli asset e resilienza agli attacchi informatici.

Propongono, infine, l'istituzione di uno sportello unico europeo, gestito da ESMA, per la presentazione e l'autorizzazione delle offerte di token, con l'obiettivo di semplificare le procedure, garantire uniformità nell'applicazione delle regole ed evitare la frammentazione del mercato.

Per consultare il documento, cliccare qui.

4.11. EBA: chiarimenti sulle modalità di pubblicazione delle attività transfrontaliere degli emittenti ART

Operatore Crypto

Con la risposta Q&A n. 7167 del 5 settembre 2025, l'EBA ha fornito chiarimenti sulle modalità con cui deve essere pubblicato l'elenco degli Stati membri in cui gli emittenti d token riferiti ad attività (ART) intendono operare in regime transfrontaliero, cioè offrendo i token al pubblico o chiedendo l'ammissione alla negoziazione.

Nel Regolamento MiCAR, le attività transfrontaliere degli emittenti ART sono disciplinate da vari articoli:

- art. 18, par. 2, lett. r): richiedere che la domanda dell'emittente indichi anche gli Stati membri ospitanti. Tuttavia, i modelli per il white paper (pubblicati da ESMA) non includono un campo specifico per tali informazioni;

- art. 21, par. 5: prevede che gli Stati membri ospitanti, insieme a ESMA, EBA, BCE e alla banca centrale nazionale, ricevano una notifica dell'attività transfrontaliera. Ma non è chiaro se questa notifica debba avvenire tramite un modulo separato o se basti la trasmissione del white paper;
- non è previsto che i registri nazionali indichino queste attività. Tuttavia, il registro ESMA deve contenere l'elenco degli Stati membri ospitanti.

L'EBA ha chiarito che, secondo MiCAR, solo una persona giuridica stabilita in uno Stato membro può offrire o richiedere la negoziazione di ART nell'UE.

L'autorità competente dello Stato membro d'origine ha il compito di comunicare l'elenco degli Stati membri ospitanti a:

- gli Stati ospitanti stessi;
- ESMA;
- EBA;
- BCE;
- eventuale banca centrale nazionale competente.

Sarà quindi ESMA, tramite il proprio registro, a rendere pubblico l'elenco degli Stati membri in cui l'emittente intende operare.

Per consultare la risposta dell'EBA, cliccare qui.

4.12. ESAs: raccomandazioni sui rischi del sistema finanziario UE

Tutti gli operatori

Le Autorità Europee di Vigilanza (ESAs) hanno pubblicato la Relazione Congiunta per l'autunno 2025, evidenziando i principali rischi e la vulnerabilità del sistema finanziario dell'UE. Il contesto globale è diventato più instabile a causa di rapidi cambiamenti nei settori del commercio e della sicurezza, che hanno peggiorato le prospettive economiche nella prima metà dell'anno. Sebbene l'accordo commerciale preliminare tra UE e Stati Uniti abbia avuto effetti inizialmente contenuti, la situazione resta fragile, con rischi persistenti per la stabilità finanziaria e la possibilità di nuove turbolenze di mercato. Nonostante queste difficoltà, il sistema finanziario europeo ha finora dimostrato una buona resilienza. In particolare:

- le banche hanno continuato a generare profitti solidi;
- le compagnie assicurative presentano robuste posizioni di solvibilità;
- i fondi pensione risultano ben capitalizzati;
- le infrastrutture di mercato e i fondi del mercato monetario hanno retto bene alla recente volatilità.

Tuttavia, le tensioni transatlantiche stanno creando nuovi rischi, soprattutto a causa di dazi commerciali e forti oscillazioni valutarie. Questi fattori influenzano i mercati delle materie prime e dei cambi e creano nuovi canali di trasmissione del rischio verso le istruzioni finanziarie europee. Inoltre, l'elevata interconnessione con i mercati statunitensi rende le imprese europee più vulnerabili agli shock esterni. In risposta a questo scenario, le Autorità europee raccomandano una serie di azioni mirate:

- integrare i rischi geopolitici nelle operazioni quotidiane e nelle valutazioni del rischio, tenendo conto delle dipendenze da mercati e fornitori extra-UE;
- prepararsi a possibili correzioni di mercato, mantenendo accantonamenti adeguati e svolgendo regolarmente stress test sulla liquidità;

- rafforzare la vigilanza sui rischi informatici, anche in relazione ai fornitori di servizi terzi, per proteggere la stabilità operativa e finanziaria;
- monitorare con attenzione l'evoluzione del mercato delle criptovalute, considerando l'intensificarsi delle connessioni con il sistema finanziario tradizionale;
- sostenere attivamente l'Unione del Risparmio e degli Investimenti, valutando attentamente la liquidità e il profilo di rischio degli investimenti alternativi, soprattutto per garantire l'adeguatezza rispetto agli investitori al dettaglio.

Per consultare la Relazione Congiunta, cliccare qui.

4.13. EBA: parere su revisione del quadro normativo europeo sulla obbligazioni garantite

Tutti gli operatori

L'EBA ha pubblicato un parere ufficiale in risposta alla richiesta di consulenza ricevuta dalla Commissione europea.

Il tema è la revisione del quadro normativo dell'Unione Europea sulle obbligazioni garantite (Covered bonds), strumenti finanziari rilevanti per la stabilità e la diversificazione del sistema bancario. L'obiettivo del parere è valutare quanto l'attuale regolamentazione sia efficace, ma anche suggerire miglioramenti per aumentare l'armonizzazione tra i diversi ordinamenti nazionali, garantire maggiore trasparenza, e ampliare la portata operativa del mercato europeo delle obbligazioni garantite. La consulenza richiesta della Commissione europea toccava in particolare quattro aspetti:

1. l'efficacia complessiva dell'attuale quadro normativo europeo;
2. la possibilità di creare un regime di equivalenza per i paesi terzi, cioè regole che permettano di riconoscere i covered bond emessi fuori dall'UE come compatibili con gli standard europei;
3. la fattibilità di introdurre strumenti simili al doppio ricorso, per sostenere il finanziamento delle PMI;
4. il ruolo crescente dei covered bond "verdi" e la valutazione dei rischi ESG all'interno dei pool di attivi che li garantiscono.

Dopo aver analizzato il quadro normativo esistente, l'EBA ha riconosciuto che, il sistema attuale funziona bene, ma ha comunque formulato alcune raccomandazioni per renderlo ancora più efficace e coerente:

- aumentare l'armonizzazione normativa tra gli Stati membri, per ridurre le differenze operative che frammentano il mercato. Tuttavia, va mantenuta una certa flessibilità, come previsto dalla Direttiva (UE) 2019/2162 che adotta un approccio basato su principi generali;
- rafforzare la protezione degli investitori, attraverso una maggiore chiarezza nelle informazioni e garanzie più solide sui titoli emessi;
- semplificare il quadro giuridico europeo, allineando meglio la Direttiva sui Covered bond con il Regolamento CRR che stabilisce i requisiti patrimoniali per le banche;
- estendere il perimetro dalla normativa, valutando l'introduzione di un sistema di equivalenza che consenta agli strumenti emessi da soggetti non europei di rientrare nel regime europeo, a determinate condizioni.

In sintesi, l'EBA propone un'evoluzione del quadro normativo che combini coerenza tra paesi, apertura ai mercati esterni, e sostenibilità a lungo termine, mantenendo al centro la tutela degli investitori e l'integrità del sistema finanziario europeo.

Per consultare il parere ufficiale dell'EBA, cliccare qui.

4.14. ESMA: novità sulla versione aggiornata dello schema XML per la segnalazione di derivati su merci

Tutti gli operatori

L'ESMA ha pubblicato una versione aggiornata delle istruzioni tecniche e dello schema XML (v.1.2.0) utilizzato per la segnalazione settimanale delle posizioni nei derivati su merci. Questo aggiornamento si inserisce nel contesto delle modifiche introdotte dalla revisione della direttiva MiFID II, che regola i mercati degli strumenti finanziari dell'Unione europea. Tra le principali novità normative, si segnalano:

- l'obbligo, per i soggetti segnalanti, di trasmettere due report settimanali (anziché uno solo);
- l'esclusione delle quote di emissione spot.

Oltre a questi cambiamenti, il nuovo schema XML e le istruzioni aggiornate contengono ulteriori modifiche tecniche agli standard di attuazione del Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/1093 (ITS 4). In particolari, si introducono regole più uniformi per la rappresentazione delle unità di misura nei derivati sull'energia, migliorando così la coerenza e comparabilità dei dati raccolti a livello europeo.

L'entrata in vigore delle nuove regole è prevista per il 1° aprile 2026. A partire da quella data, le imprese di investimento e i gestori di mercato dovranno obbligatoriamente utilizzare la versione 1.2.0 dello schema XML per tutte le segnalazioni richieste, uniformandosi così al nuovo standard europeo.

Per consultare la versione aggiornata dell'ESMA, cliccare qui.

4.15. Commissione UE: avviata consultazione sulla bozza di Linee Guida di applicazione dell'art 73 dell'AI Act

Tutti gli operatori

La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica sulla bozza di Linee Guida relative all'art. 73 dell'AI Act, che entrerà in vigore nell'agosto 2026. Le nuove indicazioni definiscono come i fornitori di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio dovranno segnalare eventuali incidenti gravi alle autorità competenti.

L'obiettivo è quello di rilevare tempestivamente i rischi, garantire maggiore responsabilità, favorire interventi rapidi e rafforzare la fiducia del pubblico nell'IA.

La bozza chiarisce concetti chiave come "incidente grave" che può includere danni alla salute, all'ambiente, alle infrastrutture critiche o ai diritti fondamentali e "infrazione diffusa", riferita a violazioni che interessano più Stati membri.

Le Linee Guida offrono anche esempi pratici e spiegano in quali casi un errore, un malfunzionamento o una decisione automatica possano rientrare tra gli eventi da segnalare. Viene anche affrontata la questione della casualità indiretta, come nei casi di algoritmi che generano discriminazioni. Nonostante la possibilità di un numero eccessivo di segnalazione, la Commissione opta per un approccio prudente, in linea con la protezione dei diritti

fondamentali. Le tempistiche per la comunicazione degli incidenti variano in base alla gravità:

- 15 giorni per eventi ordinari;
- 2 giorni in caso di gravi impatti su infrastrutture o di infrazioni estese;
- 10 giorni in presenza di decessi.

Gli utilizzatori dei sistemi dovranno invece notificare un incidente entro 24 ore sia al fornitore che alle autorità. Se il fornitore non risponde , la responsabilità ricade direttamente su di loro.

La bozza è accompagnata da un modello per la segnalazione e da chiarimenti su come questi obblighi si integrano con altri quadri normativi. La consultazione resterà aperta fino al 7 novembre 2025.

Per consultare la bozza delle Linee Guida, cliccare qui.

4.16. EBA: pubblicato il Risk Dashboard per il secondo trimestre del 2025

Banca

L'EBA ha pubblicato il suo Risk Dashboard aggiornato al secondo trimestre del 2025, offrendo un quadro complessivamente positivo per la solidità patrimoniale e la liquidità delle banche dell'Unione Europea, ma evidenziando anche segnali di debolezza sui margini di redditività. Il coefficiente CET1, indicatore chiave della robustezza patrimoniale, è salito al 16,3%, sostenuto da una crescita del capitale più rapida rispetto all'aumento degli attivi ponderati per il rischio, spinti in particolare dal credito. Anche gli indicatori di liquidità mostrano miglioramenti: il Liquidity Coverage Ratio è salito al 161,6% mentre il Net Stable Finding Ratio ha raggiunto il 127,2%.

Le attività totali degli istituti bancari UE si attestano intorno ai 29.000 miliardi di euro, con un aumento contenuto rispetto al trimestre precedente. Tuttavia, le riserve di cassa si sono ridotte al 10,2% del totale, mentre è cresciuta leggermente l'esposizione ad altre attività finanziarie, inclusi i derivati. Le passività complessive sono aumentate lievemente, mantenendo però una struttura stabile.

Sul fronte del credito, i prestiti a famiglie e imprese sono rimasti pressoché invariati, con una lieve contrazione (-0,8%) per le PMI. In controtendenza, le esposizioni verso i titoli di Stato continuano a crescere, superando i 4.000 miliardi di euro (1,84% dei prestiti), e l'allocazione alla fase2 dell'IFRS 9 ha registrato una riduzione, insieme al costo del rischio, calato a 48 punti base.

Sul piano della redditività, il rendimento medio del capitale (RoE) è aumentato al 10,7% con la maggior parte delle giurisdizioni sopra la soglia del 10%. Tuttavia, il margine di interesse netto ha continuato a restringersi, scendendo all' 1,58%, il livello più basso dal 2023, e per la prima volta da diversi trimestri, anche i ricavi da commissioni nette hanno mostrato una lieve flessione.

In sintesi, le banche europee si confermano solide e ben capitalizzate, ma i segnali di pressione sulla redditività richiedono attenzione, sopratutto in un contesto di normalizzazione monetaria e rallentamento economico.

Per consultare il Risk Dashboard, cliccare qui.

4.17. Banca d'Italia: chiarimenti sull'attuazione del Regolamento DORA

Tutti gli operatori

In occasione del convegno CSE del 26 settembre 2025, Giuseppe Siani, Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia, ha ribadito il ruolo sempre più strategico della tecnologia per il settore finanziario. L'innovazione digitale è oggi centrale non solo per l'efficienza dei servizi, ma anche per la sicurezza, la reputazione e la stabilità degli intermediari. In questo scenario, il Regolamento DORA rappresenta un punto di svolta, fissando regole comuni a livello europeo per la gestione dei rischi ICT e introducendo una vigilanza diretta sui fornitori tecnologici critici. La Banca d'Italia sta lavorando per armonizzare e semplificare il quadro normativo, favorendo un'applicazione efficace e proporzionale delle nuove regole.

Dal lato della vigilanza, cresce l'attenzione su aspetti qualitativi come governance ICT, incidenti operativi e dipendenza da terze parti. Nonostante alcuni progressi, persistono carenze nei controlli interni, nella sicurezza dei dati e ne contratti di esternalizzazione, soprattutto per gli operatori più piccoli. Le autovalutazioni condotte mostrano un'adesione generalmente buona ai requisiti DORA, ma con differenze tra categorie: istituti di pagamento e IMEL appaiono più pronti, mentre alcune realtà, come il crowdfunding, necessitano ancora di adeguamenti.

Banca d'Italia sottolinea l'importanza di una cultura del rischio solida e di un approccio collaborativo tra autorità, intermediari e fornitori. La resilienza digitale sarà uno dei pilastri per garantire un sistema finanziario più sicuro, efficiente e competitivo.

Per consultare l'intervento di Giuseppe Siani, cliccare qui.

* * *

Per qualsiasi chiarimento o approfondimento, non esitate a contattarci.